ISTITUZIONE DI UN ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 11

Composizione e convocazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione e' composto di nove membri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei delegati tra gli iscritti all'ente con almeno due anni di anzianita' di iscrizione all'albo. Possono essere eletti nel consiglio di amministrazione anche i componenti dell'assemblea dei delegati; in tal caso l'eletto, se accetta la carica, cessa di far parte dell'assemblea stessa e viene sostituito con le modalita' indicate per la elezione dei delegati. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parita' di voti e' eletto il candidato con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo provinciale e, a parita' di anzianita' di iscrizione all'albo, il piu' anziano di eta'. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni tre mesi, con le stesse modalita' previste per la assemblea dei delegati. I termini di cui al terzo comma del precedente articolo sono ridotti rispettivamente a dieci e cinque giorni. Il presidente convoca altresi' il consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso o dal collegio dei sindaci. Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta. Il componente del consiglio di amministrazione assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive puo' essere dichiarato decaduto dalla carica, con delibera dell'assemblea dei delegati. I componenti del consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti dall'assemblea dei delegati, nella prima seduta successiva alla relativa vacanza. Qualora il numero dei componenti in carica sia ridotto a meno di cinque, si procede entro trenta giorni a nuova elezione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro

Estremi	Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Titolo	I — Istituzione, iscritti, scopo e ordinamento
Capo	II — Ordinamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-di-previdenza-ed-assistenza-a-favore-dei/art-11-composizione-e-convocazione-del-consiglio-di-amministrazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it